



Città di Roncade
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 59 del 28.11.2011*

Sommario

Art. 1 - FINALITA'	3
Art. 2 – DESTINATARI	3
Art. 3 - REQUISITI DEL RICHIEDENTE	3
4 - LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO	4
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI	4
Art. 6 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	4
Art. 7 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO	5
Art. 8 - ENTITA' E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	6
Art. 9 – OBBLIGO DELLA RESIDENZA	6
ART. 10 - PERDITA DEI BENEFICI – DECADENZA	6
ART. 11 – CONTROLLI	6
Art.12 – PRIVACY	7
Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI	7

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi comunali su mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggi ubicati nel Comune di Roncade, presso cui i richiedenti devono avere la residenza anagrafica e a condizione che si tratti di prima casa.

Art. 2 - DESTINATARI

I destinatari dei contributi di cui al presente regolamento sono in via alternativa:

- A. soggetti privati che abbiano contratto un mutuo con un Istituto di credito per l'acquisto della prima casa situata nel Comune di Roncade, stipulato nei dodici mesi precedenti alla data in cui viene inoltrata l'istanza per avere accesso al contributo;
- B. proprietari privati di immobili aventi destinazione abitativa, situati nel Comune di Roncade, che abbiano contratto un mutuo con un Istituto di Credito per la ristrutturazione degli stessi, stipulato nei dodici mesi precedenti alla data in cui viene inoltrata l'istanza per avere accesso al contributo;
- C. soggetti privati che abbiano contratto un mutuo con un Istituto di credito per la costruzione della prima casa situata nel Comune di Roncade e che abbiano trasferito la residenza nell'immobile suddetto nei dodici mesi precedenti alla data in cui viene inoltrata l'istanza per avere accesso al contributo.

Art. 3 - REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Per essere ammessi all'erogazione del contributo, i requisiti necessari, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:

- 1. avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il cui acquisto, ristrutturazione o costruzione si richiede il contributo;
- 2. aver contratto un mutuo ipotecario, almeno quinquennale, con un Istituto di credito per un importo pari o superiore a €. 50.000 per le ipotesi di acquisto o di costruzione dell'immobile di cui trattasi e pari o superiore a €. 30.000 nell'ipotesi di ristrutturazione.

La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del mutuo nelle ipotesi di acquisto o ristrutturazione dell'immobile ed entro dodici mesi dal trasferimento della residenza nell'immobile oggetto del beneficio, nel caso di costruzione;

- 3. non essere proprietario, anche per quota, di altri immobili destinati ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale;

4. non aver usufruito di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici per le stesse finalità assimilabili al presente regolamento da parte dello Stato, della Regione, della Provincia del Comune o di altri enti;
5. avere una situazione reddituale rientrante nei limiti previsti al successivo articolo 4.

4 - LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO

Ai fini dell'ammissione al contributo, il richiedente deve avere una situazione ISEE non superiore a €. 35.000,00 in corso di validità, riferita ai redditi dell'anno precedente alla domanda di contributo e redatta con riferimento alla situazione anagrafica attuale.

Se al momento in cui viene presentata l'istanza di contributo, il richiedente non dispone ancora della situazione ISEE, redatta con le caratteristiche sopra richiamate, la pratica resterà automaticamente sospesa e la domanda sarà istruita, secondo le modalità di cui all'art. 7, solo dopo l'avvenuta presentazione della documentazione corretta.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Gli immobili dovranno risultare di piena ed esclusiva proprietà del mutuatario oppure in comunione legale o convenzionale o in comproprietà fra i componenti del nucleo familiare.

L'alloggio per il cui acquisto, ristrutturazione o costruzione si richiede il contributo deve essere ubicato nel territorio comunale e non deve avere, ai fini catastali, caratteristiche di lusso, ovvero essere appartenente alle categorie A/1 e A/8.

Art. 6 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le domande di ammissione al contributo saranno esaminate in riferimento all'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Protocollo comunale.

La domanda deve essere redatta in bollo su apposito modulo fornito dal Comune, reperibile anche sul sito internet comunale, contenente la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la dichiarazione che l'immobile in oggetto è individuato dai seguenti estremi:

- indirizzo: _____
- distinto al NCEU del Comune di Roncade alla Partita _____ foglio _____ mappale _____.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 3, 4 e 5.

Trattasi di un'autocertificazione nella quale dovranno essere indicati, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000:

1. le generalità del richiedente;
2. la data ed il luogo di nascita dello stesso;
3. la residenza;
4. lo stato famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
5. la dichiarazione di non aver ottenuto per lo stesso immobile, alcun altro contributo da parte del comune o di altri enti territoriali;
6. la dichiarazione che l'immobile, per il quale si richiede il contributo, rappresenta la prima casa di abitazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. nel caso di acquisto, copia conforme dell'atto notarile di compravendita oppure fotocopia dello stesso, esibendo all'Ufficio il documento originale;
2. nel caso di costruzione, comunicazione degli estremi relativi alla dichiarazione di agibilità (o, se più agevole, fotocopia degli stessi);
3. nel caso di ristrutturazione, comunicazione degli estremi relativi ai titoli abilitativi richiesti e dichiarazione di inizio lavori (o, se più agevole, fotocopia degli stessi);
4. fotocopia del contratto di mutuo stipulato con l'Ente Mutuante, esibendo all'Ufficio il documento originale;
5. copia della situazione ISEE, redatta in base a quanto previsto all'art. 4;
6. atto di impegno a mantenere la proprietà sull'immobile e ad occupare lo stesso fino a dopo l'erogazione dell'ultima rata, pena la decadenza del contributo stesso e il diritto per il comune di Roncade di ottenere la restituzione delle quote già corrisposte.

Art. 7 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Le domande di contributo presentate, regolari e complete, saranno istruite entro 60 giorni dalla presentazione e l'esito sarà comunicato all'interessato.

L'Ufficio provvederà, nei limiti consentiti ed in base agli strumenti disponibili, ad accertare la veridicità di quanto autocertificato, nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato.

Il Responsabile del Servizio è autorizzato ad archiviare, in fase istruttoria, le domande che non presentano i requisiti previsti, previa comunicazione all'interessato.

Le domande ammesse a contributo saranno formalmente riconosciute con atto amministrativo.

La liquidazione delle quote di contributo avverrà previa presentazione da parte dell'interessato, su specifica richiesta da parte dell'ufficio, della certificazione da parte dell'Istituto mutuante, attestante che il prestito è ancora in essere e che l'ultima rata in scadenza risulta pagata e dell'eventuale documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni che dovesse rendersi necessaria.

La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà la decadenza del richiedente dal contributo e dalla liquidazione delle quote non ancora erogate.

Verrà inoltre escluso dal beneficio il richiedente che non risulti più in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Art. 8 - ENTITA' E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene fissato in € 1.500,00 e sarà liquidato in 5 rate costanti, erogate annualmente entro il 30 giugno, a decorrere dall'anno successivo a quello di ammissione al beneficio.

Art. 9 – OBBLIGO DELLA RESIDENZA

I beneficiari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione oggetto del contributo e di mantenervi la residenza almeno sin dopo l'erogazione dell'ultima quota, pena la restituzione delle quote corrisposte.

Durante tale periodo, gli immobili non possono essere né locati, né essere oggetto di cambio di destinazione d'uso, nemmeno su parte degli stessi.

La violazione di quanto sopra indicato comporta la decadenza dal beneficio con effetto dall'anno in cui si verificato l'evento.

ART. 10 - PERDITA DEI BENEFICI – DECADENZA

L'inosservanza degli obblighi e/o il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, comportano la decadenza dai benefici e la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di recuperare le somme erogate.

E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare immediatamente al Comune i fatti e le circostanze che possono essere causa di decadenza dai benefici.

Nel caso di successione, cessa immediatamente il contributo.

L'estinzione anticipata del mutuo comporta la decadenza automatica della concessione di contributo.

Il trasferimento del mutuo su altro immobile acquistato non comporta la decadenza dal beneficio, solamente nel caso in cui la condizione di prima casa sussista anche in capo a questo immobile e che tale circostanza sia comunicata dal richiedente e verificata dal Responsabile del Servizio.

ART. 11 – CONTROLLI

Le domande presentate verranno controllate, ai sensi del T.U. n. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato, nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato. A tal fine, su specifica richiesta, l'intestatario dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella

richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dal beneficio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti in capo al beneficiario del contributo, per il periodo interessato all'erogazione delle rate di contributo.

Per i suddetti controlli l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi anche della collaborazione di uffici esterni e richiedere al beneficiario la documentazione ritenuta opportuna.

Art.12 - PRIVACY

Il richiedente, con la presentazione della domanda di contributo, autorizza l'Amministrazione Comunale, a norma della legge 675/1996, all'utilizzo dei propri dati personali solo per l'istruttoria della pratica finalizzata all'erogazione del contributo.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione e sarà applicabile alle domande di contributo che verranno presentate successivamente al 1° gennaio 2012.

Per le domande presentate fino al 31/12/2011 sarà applicato il vigente Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell'08/02/1978 e modificato con successive delibere di C.C. n. 14 del 28/02/1980, di C.C. n. 280 del 15/12/1980, di C.C. n. 176 del 27/11/1986, di Giunta Comunale n. 130 del 18/03/1987 (ratificata con delibera di C.C. n. 65 del 18/05/1987), di C.C. n. 35 del 12/06/1991, di C.c. n. 29 del 29/06/1993.